

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1979

Modifica dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
in materia di trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 177 del 29 aprile 1976, che detta norme per il « collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni » e per il « miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza », all'articolo 27 — « diritto al trattamento normale di quiescenza » — modificando l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, fissa a 15 anni il periodo di servizio minimo richiesto per maturare il diritto alla pensione, per il dipendente che cessa il servizio, oltre che per raggiungimento del limite di età, anche per infermità non dipendente da causa di servizio. Similmente, e conseguentemente, modificando l'articolo 81 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, fissa lo stesso limite di 15 anni per il diritto alla pensione di reversibilità per la vedova del dipendente deceduto.

Senonchè l'ultimo comma dello stesso articolo 27 limita tali disposizioni alle « cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge ».

Tale limitazione viene a creare una grave e ingiustificata discriminazione fra dipendenti che hanno cessato dal servizio prima del 7 maggio 1976 — data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 177 — e dipendenti che hanno cessato dopo tale data.

Se è vero che i benefici concreti di un provvedimento legislativo decorrono dal giorno in cui lo stesso provvedimento entra in vigore, è altresì vero che la condizione soggettiva necessaria per fruire di un certo beneficio è valida se esistente al momento di entrata in vigore della legge, a prescindere dal momento in cui tale condizione si è verificata. Non sembra assolutamente equo che la vedova di un dipendente deceduto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo 15 anni di servizio il 6 maggio 1976 non debba godere dello stesso trattamento di pensione di reversibilità di cui gode la vedova di un dipendente deceduto, con lo stesso numero di anni di servizio, l'8 maggio 1976. In tal modo si lede il principio del-

l'uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato e alle sue leggi.

Per ovviare a tale discriminazione si propone il presente disegno di legge che si raccomanda all'attenzione e alla sensibilità degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è abrogato.